

0924 AUTO
PSS

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE

nelle persone dei Magistrati:

Dott. Mariangela Cecere

Presidente

Dott. Lucio Bochicchio

Consigliere

Dott. ssa Gianna Maria Zannella

Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 50696 /2011 del ruolo generale per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, trattenuta in decisione in data 9.1.2012 e vertente

TRA

G. K. nato in Burkina Faso il
dom.to in (LI)

Elett.te dom.to in Roma, via Torino n. 7 presso lo studio dell'Avvocato Laura Barberio che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso di primo grado

RECLAMANTE

E

Commissione Territoriale della Provincia di Roma per il riconoscimento della protezione internazionale

RECLAMATA - CONTUMACE

E

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, dom.to in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

RECLAMATO- CONTUMACE

Ammonizione e delitto per
la sola esecuzione della sentenza
D.P.R. 28-4-1988 n. 131 - art. 68 lett. d)

E

Procuratore Generale presso questa Corte

INTERVENUTO

PREMESSO che:

il sig. G K ha presentato domanda di riconoscimento della protezione internazionale, chiedendo in subordine il riconoscimento della protezione sussidiaria, oppure, in ulteriore subordine, il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;

con provvedimento in data 25.2.2009 la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma ha rigettato l'istanza suddetta; contro il provvedimento amministrativo l'odierno reclamante ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Roma;

il Tribunale di Roma con sentenza n. 396 depositata il 12/10/2010 ha respinto il ricorso;

contro il provvedimento del Tribunale di Roma il ricorrente ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 35 comma 11 D.Lgs. 28 gennaio 2008 n.25, con ricorso depositato presso la Cancelleria di questa Corte in data 28.1.2011;

né la Commissione Territoriale di Roma né il Ministero dell'interno si sono costituiti dinanzi a questa Corte;

il P.G. ha concluso chiedendo il rigetto del reclamo;

OSSERVA

Il reclamo, ad avviso della Corte, è fondato e deve essere accolto.

La sentenza appellata deve essere riformata.

Nel corso dell'audizione dinanzi alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma il sig. K ha riferito di essere evaso, in Patria, mentre veniva trasferito da un carcere ad un altro, dopo essere stato arrestato poiché aveva forzato un posto di blocco a bordo di una motocicletta ed aveva ferito a morte uno dei poliziotti, a suo dire per colpa e non intenzionalmente.

Al tempo della fuga, ha aggiunto, egli non aveva subito un processo.

Analoghe circostanze ha riferito a questa Corte.

Ha aggiunto di temere di essere ucciso, se, tornato in Patria, fosse nuovamente arrestato.

2. Il recente *report* di Amnesty International 2011 sul Burkina Faso ha riferito che nello scorso giugno un presunto trafficante di droga è stato arrestato a Gaoua (a 400 km dalla capitale) ed è deceduto in ospedale in seguito alle ferite inferte; che nei giorni seguenti una manifestazione a Gaoua contro la tortura in carcere, poi degenerata, è stata repressa dalla polizia e che due persone (i cui nomi sono noti) sono state uccise dalle forze dell'ordine.

Lo Stato del Burkina Faso contempla tuttora la pena di morte per l'omicidio, sebbene non sia usualmente praticata.

Sull'utilizzabilità di tali fonti di convincimento, si osserva che il Giudice ha la possibilità di acquisire tutte le necessarie informazioni, anche d'ufficio, allorché occorre valutare la domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato, dovendo ravvisarsi un dovere di cooperazione del Giudice in fattispecie quali quella in esame (cfr. Cass. S.U. 17.11.2008 N.27310); invero, ai sensi dell'art. 35 comma 10 del d.lgs. 25/2008, applicabile anche al procedimento dinanzi alla Corte d'Appello, il Giudice provvede "assunti tutti i mezzi di prova necessari".

Allo stato, inoltre, visti i recenti accadimenti in Burkina Faso, non appare garantito con la dovuta certezza che una convocazione ed un futuro eventuale processo si svolgano senza torture, ferimenti ed altri gravi atti in danno del preteso imputato; non potendosi neppure ritenere che l'uso della violenza ai danni di persone arrestate sia circoscritto alla città di Gaoua e non si verifichi in altro luogo in cui il reclamante dovesse essere sorpreso, una volta tornato in Patria.

Infatti, deve ritenersi che, tendenzialmente, il trattamento nei confronti degli arrestati o delle persone in carcere sia uguale in tutto lo Stato.

La ricorrenza dei requisiti per l'accoglimento dei reclami, quali quello di specie, va valutata al momento della decisione.

Alla luce di tali recenti circostanze, ritiene la Corte che, sebbene il reclamante ha effettivamente commesso un delitto in Patria, dallo stesso confessato, tuttavia vi è il fondato timore che, tornato in Burkina faso, possa attualmente subire trattamenti inumani, anche a rischio della vita, una volta arrestato, da parte della Polizia.

L'art. 14 d.lgs. del 2007 n. 251, richiamato dall'art. 2 d.lgs. del 2008 n. 25, dispone che ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi anche la tortura o altro trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel proprio Paese d'origine.

9

Deve pertanto riconoscersi, in favore del reclamante, lo status di persona ammessa alla protezione sussidiaria.

Poiché il reclamante è stato ammesso al gratuito patrocinio, è opportuno compensare le spese processuali tra lo stesso e le Amministrazioni reclamate.

P.Q.M.

la Corte accoglie il reclamo per quanto di ragione e, per l'effetto:

riconosce a **G K** nato in Burkina Faso il **CF**
dom.to in (LI) via lo status di

persona cui è accordata la protezione sussidiaria;

compensa tra le parti le spese processuali.

Roma, 24.1.2012.

Il Presidente
Mariangela Cecere

Deposito in Cancelleria
20 FEB. 2012
IL CANCELLIERE C.
Liana De Robertis

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Liana De Robertis